

CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE

SEDE: BORGOMANERO – Corso Sempione, 27

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N° 3 DEL 15/07/2024

OGGETTO: Revisione periodica delle società partecipate al 31/12/2023 – art. 20 D.Lgs. 175/2016 e relazione ai sensi dell'ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022 per servizi pubblici locali affidati a società in house.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **QUINDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge n° 267 del 18/08/2000,

si è riunita **L'ASSEMBLEA CONSORZIALE** nelle persone dei signori:

Presenti	Assenti	Quote	Comune	Rappresentante
X		1,20%	AGRATE CONTURBIA	Tosi Simone
X		0,70%	AMENO	Primatesta Roberto
X		1,87%	ARMENO	Zenoni Alessandro
X		8,79%	ARONA	D'Alessandro Monica Vilma
X		0,87%	BOCA	Cerri Andrea
X		0,95%	BOGOGNO	Sacco Pietro
X		0,77%	BOLZANO NOVARESE	Franzosi Ettore
X		3,47%	BORGO TICINO	Mete Christian
X		13,72%	BORGOMANERO	Bossi Sergio
X		1,79%	BRIGA NOVARESE	Vergani Daniele
	X	1,79%	CARPIGNANO SESIA	
X		6,37%	CASTELLETTO TICINO	Stilo Massimo
X		0,35%	CAVAGLIETTO	Gnappa Tiziano
X		0,90%	CAVAGLIO D'AGOGNA	Tacca Enrica
X		0,96%	CAVALLIRIO	Magistrini Gastone
X		0,39%	COLAZZA	Donderi Marcello
X		0,84%	COMIGNAGO	Gencarelli Alessia
X		1,12%	CRESSA	Zola Ilaria
	X	1,74%	CUREGGIO	
	X	0,98%	DIVIGNANO	
X		1,73%	DORMELLETO	Rovarini Edoardo
X		1,40%	FARA NOVARESE	Ferrari Alessandra
X		1,99%	FONTANETO D'AGOGNA	Teruggi Claudio
X		1,16%	GARGALLO	Tassone Domenico
X		3,69%	GATTICO-VERUNO	Haitink Oscar Nis
X		2,48%	GHEMME	Russo Margherita
X		3,62%	GOZZANO	Tucciariello Francesca
X		2,98%	GRIGNASCO	Beatrice Roberto
X		2,98%	INVORIO	Pelizzoni Flavio
	X	1,58%	LESA	
	X	1,19%	MAGGIORA	
X		0,80%	MASSINO VISCONTI	Pescara Vilmo
	X	1,61%	MEINA	
X		0,60%	MIASINO	Beltrami Armando
X		1,26%	NEBBIUNO	Favino Fabrizio
	X	1,48%	OLEGGIO CASTELLO	
X		0,84%	ORTA SAN GIULIO	Morea Fabrizio
X		1,41%	PARUZZARO	Mora Matteo
	X	0,70%	PELLA	
X		0,96%	PETTENASCO	Romagnoli Mauro
X		0,53%	PISANO	Alesina Piergiulio
X		1,01%	POGNO	Paracchini Maria Eliana
	X	1,53%	POMBIA	
X		1,36%	PRATO SESIA	Mancini Lorenzo
X		2,59%	ROMAGNANO SESIA	Carini Alessandro
X		2,00%	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	Bovio Paolo Antonio
	X	1,03%	SIZZANO	
X		0,56%	SORISO	Monti Felice
	X	2,06%	SUNO	
	X	3,30%	VARALLO POMBIA	

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOSSI Sergio, Sindaco del Comune di Borgomanero, con l'assistenza del Segretario Carmeni Dott. Agostino, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Revisione periodica delle società partecipate al 31/12/2023 – art. 20 D.Lgs. 175/2016 e relazione ai sensi dell'ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022 per servizi pubblici locali affidati a società in house.

Si dà atto che durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno entra il rappresentante del Comune di Pella.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

SENTITA l'illustrazione del Direttore sul presente punto all'ordine del giorno.

PRESO ATTO che il MEF, in data 07/03/2019, dopo che si era provveduto agli adempimenti come “Ente non Tusp”, ha comunicato che anche il Consorzio Area Vasta Medio Novarese, essendo un Consorzio di Comuni, deve adempiere alle disposizioni di cui al D.Lvo 175/2016, non come “Ente non Tusp”, ma come “Ente Tusp”, ed in particolar modo alle disposizioni relative alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del citato D.L.vo 175/2016.

VISTO che, a seguito della suddetta comunicazione del MEF l'Assemblea del Consorzio ha provveduto approvare la ricognizione al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019, al 31/12/2020, al 31/12/2021 e al 31/12/2022 delle società in cui il Consorzio Area Vasta Medio Novarese detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/17 nr. 100,

ATTESO che, ora, occorre approvare la ricognizione al 31/12/2023,

ATTESO che il Comune e/o Consorzio di Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

RITENUTO, in considerazione della comunicazione del MEF precedentemente indicata, di provvedere ora alla ricognizione delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2023.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.L.gs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Consorzio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.L.gs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.L.gs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune e/o Consorzio di Comuni non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica, allegato A) e B), alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

RILEVATO che il Consorzio non può che limitarsi a recepire le decisioni già prese dai singoli Comuni Consorziati, proprietari indirettamente di Medio Novarese Ambiente Spa.

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti.

RILEVATO inoltre che l'art. 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" prevede quanto segue:

Art. 30 - Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali.

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e))all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CONSIDERATO che il Consorzio Area Vasta Medio Novarese rientra tra i soggetti individuati dall'art. 2 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 201/2022 e pertanto deve predisporre, a partire dal 2023, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

DATO ATTO che la predetta ricognizione rileva altresì la misura del ricorso a eventuali affidamenti "in house", è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e ss.mm.ii.

VISTA la relazione ai sensi dell'ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022 sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per quanto riguarda l'affidamento a società in house, allegato C) alla presente deliberazione, che costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Con votazione espressa per forma palese, debitamente accertata e proclamata dal Presidente che ha dato il seguente risultato:

Presenti n° 39 in rappresentanza di altrettanti Comuni su n° 50 Comuni consorziati e portatori di 81,71% delle quote su 100%.

Voti favorevoli n° 39 portatori di 81,71% delle quote, in rappresentanza di n° 39 Comuni
Voti contrari n° 0 portatori di 0% delle quote in rappresentanza di n° 0 Comuni
Astenuti n° 0 portatori di 0% delle quote in rappresentanza di n° 0 Comuni

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2023 delle società in cui il Consorzio Area Vasta Medio Novarese detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/17 nr. 100, analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A) e B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito elencate:
 - MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA, forma diretta di partecipazione, quota del 100,00%;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
4. di approvare la relazione ai sensi dell'ex art. 30 del D.Lgs. 201/2022 sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per quanto riguarda l'affidamento a società in house, allegato C) alla presente deliberazione, che costituisce appendice della relazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
5. di procedere con le pubblicazioni di legge.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lo svolgimento dell'intera seduta coi singoli interventi dei membri dell'Assemblea è registrata su supporto informatico, consultabile quale documento.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
f.to Bossi Sergio

IL SEGRETARIO
f.to Carmeni Dott. Agostino

CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE

Corso Sempione, 27 28021 Borgomanero (NO)

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, d.lgs. 175/2016 e s.m.i. - t.u.s.p.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.L.gs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.L.gs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Rilevato che il MEF, in data 07/03/2019, dopo che questo ente aveva provveduto agli adempimenti come "Ente non Tusp", ha comunicato che il Consorzio Area Vasta Medio Novarese, essendo un Consorzio di Comuni, deve adempiere alle disposizioni di cui al D.Lvo 175/2016, non come "Ente non Tusp", ma come "Ente Tusp", ed in particolar modo alle disposizioni relative alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del citato D.L.vo 175/2016. Pertanto, così come indicato dai funzionari del MEF, si procede alla ricognizione delle partecipazioni pubbliche alla data del 31/12/2023.

Si tenga inoltre conto che il Consorzio non può che limitarsi ad assemblare le decisioni già prese dai singoli Comuni Consorziati, proprietari indirettamente di Medio Novarese Ambiente Spa.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA	diretta	Ciclo integrato dei rifiuti	100%	Società in house

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato ”1” - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

Allo stato attuale (31/12/2023) la ricognizione non prevede nel breve periodo modifiche in quanto la società di cui il Consorzio possiede quote di partecipazione svolge servizi indispensabili (raccolta rifiuti). Inoltre, per ora, la partecipazione in Medio Novarese Ambiente Spa è ritenuta strategica e monitorata tramite un confronto con le ditte private che svolgono il servizio di raccolta in alcuni Comuni Consorziati.

Borgomanero, 10/06/2024

Il Direttore
f.to Dott. Fabio Pietro Medina

Allegato B)



Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2024

(Art. 20, c. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023**

CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE

Corso Sempione, 27 - 28021 Borgomanero (NO)

1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute:



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA	01958900035	100%	mantenimento senza interventi

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

SOCIETA' PARTECIPATA: MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01958900035
Denominazione	Medio Novarese Ambiente Spa
Anno di costituzione della società	28/05/2004
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO

⁽¹⁾ Compilare il campo "anno di inizio della procedura" solo se nel campo "stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva"

⁽²⁾ Nell'applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NOVARA
Comune	Borgomanero
CAP*	28021
Indirizzo*	VIALE KENNEDY, 87
Telefono*	
FAX*	
Email*	MEDIONOVARESE@PEC.IT

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.38.11 – Raccolta di rifiuti non pericolosi
Peso indicativo dell'attività %	50%
Attività 2*	E.37 – Gestione delle reti fognarie
Peso indicativo dell'attività %*	25%
Attività 3*	E.38.12 – Raccolta di rifiuti pericolosi
Peso indicativo dell'attività %*	15%
Attività 4*	E.39.00.09 – Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Peso indicativo dell'attività %*	10%

*campo con compilazione facoltativa

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	101
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	23.962
Numero dei componenti dell'organo di controllo	4
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	25.305

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	52.992	10.499	34.146	18.791	12.002

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.931.055	11.144.061	11.153.561
A5) Altri Ricavi e Proventi	300.013	260.490	140.040
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	100%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì"

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	RACCOLTA RIFIUTI
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹¹⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.



**CONSORZIO AREA VASTA
MEDIO NOVARESE**

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

- AFFIDAMENTO IN-HOUSE -

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

RICOGNIZIONE PERIODICA ANNO 2024

CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE

C.so Sempione 27 - 28021 Borgomanero (NO)

Tel. 0322.844997 - Fax 0322.836586 - Cod. Fiscale e P. IVA: 01594890038

e-mail: info@consorziomedionovarese.it - Http: www.consorziomedionovarese.it

Sommario

1. Contesto di riferimento	3
2. La situazione del Consorzio Area Vasta Medio Novarese	5
3. Contratti d'appalto IN-HOUSE in essere.....	7
4. Concreto andamento economico	8
5. Concreto andamento della qualità del servizio	9
6. Concreto andamento degli obblighi contrattuali	10

1. Contesto di riferimento

L'art. 30 del DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201
“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”
prevede quanto segue:

Art. 30

Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei
servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano **la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica** nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, **il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio**, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per l'art. 2, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “**servizi pubblici locali di rilevanza economica**”:


c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «**servizi pubblici locali di rilevanza economica**»: i servizi erogati o

suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

2. La situazione del Consorzio Area Vasta Medio Novarese

Il Consorzio Area Vasta Medio Novarese (CMN) è uno dei 21 Consorzi obbligatori di Area Vasta (CAV) della Regione Piemonte, previsti dagli art. 9 e 33 della L.R. 1/2018 deputati alla gestione dei rifiuti solidi urbani.

Il Consorzio Area Vasta Medio Novarese è composto da 50 Comuni della Provincia di Novara per un totale di 145.925 abitanti residenti (dato al 31/12/2023).



L'art. 9 della Legge Regionale 1/2018 prevede che il Consorzio proceda all'affidamento dei servizi di sua competenza, al controllo operativo, tecnico e gestionale degli stessi.

Tra questi servizi rientrano i seguenti **servizi pubblici locali di rilevanza economica**, come precisati all'art. 7 della citata L.R.:

- la raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche
- il trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate;
- la raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
- le strutture a servizio della raccolta differenziata (centri di raccolta).

Nella presente ricognizione non sono indicati i servizi oggetto di convenzione con CONAI o altri sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, per i quali il Consorzio Area Vasta Medio Novarese è un semplice fruitore, essendo vincolati agli accordi quadro ANCI-CONAI o altri sistemi collettivi di compliance.

3. Contratti d'appalto IN-HOUSE in essere

Si riporta di seguito l'elenco dei servizi affidati dal Consorzio Area Vasta Medio Novarese con appalto IN-HOUSE in essere nel 2024.

raccolta domiciliare	trattamento	spazzamento	TIPOLOGIA	DITTA AFFIDATARIA	data avvio	data scadenza	valore complessivo stimato (€) IVA esclusa
x		x	SERVIZI MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA nei Comuni di: Arona, Boca, Borgo Ticino, Borgomanero, Carpignano Sesia, Castelletto Ticino, Cavallirio, Comignago, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Gattico-Veruno, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pombia, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Varallo Pombia, Agrate Conturbia, Bogogno, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Fontaneto d'Agogna e Suno	MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA, Viale Kennedy n. 87 Borgomanero (NO) Codice Fiscale e Partita Iva 01958900035.	01/01/2021	31/12/2026	circa 54.000.000 (€ 9.000.000 annui circa per 6 anni)

4. Concreto andamento economico

I costi dei servizi sono sostenuti dal Consorzio Area Vasta Medio Novarese che poi rifattura ai Comuni i servizi di competenza.

I Comuni recuperano il costo sostenuto imputandolo ai propri cittadini attraverso la TARI.

L'appalto IN-HOUSE è pluriennale ed ha un adeguamento annuale collegato all'indice FOI dell'ISTAT.

L'insieme dei servizi erogati ai Comuni generano un costo pro-capite inferiore al "fabbisogno standard" di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013, benchmark di riferimento usato da ARERA per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Fanno eccezione alcuni pochi casi di comuni interessati da importanti flussi turistici in rapporto alla popolazione residente.

5. Concreto andamento della qualità del servizio

Per quanto riguarda la qualità del servizio il riferimento sono gli obblighi di qualità tecnica e contrattuale previsti dall'Allegato A alla Delibera Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF (TQRIF).

Il Comuni del Consorzio Area Vasta Medio Novarese, sulla base del livello qualitativo previsto dal contratto di servizio con i gestori, hanno individuato, ai sensi dell'art. 3.1 del TQRIF, il posizionamento della gestione nello Schema regolatorio n. I (livello qualitativo minimo).

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

I servizi resi permettono una gestione efficiente dei rifiuti urbani nel territorio del Consorzio Area Vasta Medio Novarese.

Il Consorzio Area Vasta Medio Novarese ha già raggiunto e superato con ampio anticipo anche gli obiettivi nuovo del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani piemontese (CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio - Deliberazione 9 maggio 2023, n. 277 –11379 - Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI)), che prevede come obiettivo della raccolta differenziata il raggiungimento del 70% al 2025, del 75% al 2030 e dell'82% al 2035. Per la produzione pro capite annua di rifiuti indifferenziati (attualmente 159 chilogrammi) l'obiettivo è scendere a 126 chilogrammi nel 2025, 100 nel 2030 e meno di 90 nel 2035.

Da diversi anni il Consorzio Area Vasta Medio Novarese è stabilmente il primo CAV nella percentuale di raccolta differenziata in Piemonte. Nel 2023 ha raggiunto l'83,92% di raccolta differenziata con un rifiuto indifferenziato residuale estremamente contenuto, pari a 84 kg/ab.

6. Concreto andamento degli obblighi contrattuali

Per i servizi oggetto della presente rilevazione non si sono riscontrati particolari problemi in merito agli obblighi posti a carico dei gestori in base ai relativi contratti di servizio.

I servizi vengono svolti regolarmente.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Consorzio, visti gli atti d'ufficio certifica che copia della suesesa deliberazione:

- è affissa all'Albo Pretorio del Consorzio Medio Novarese per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dal D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li _____

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è stata comunicata ai Comuni uniti in Consorzio e pubblicata sul sito internet del Consorzio ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge il giorno _____.

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
- Annullata per vizi di legittimità con provvedimento del _____ in data _____

Borgomanero, li _____

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO